



Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita un'associazione di promozione sociale denominata "Villaggio Saggio-APS". La spendita della qualifica di associazione di promozione sociale o APS è subordinata all'iscrizione nel relativo registro.
2. L'associazione ha sede in Milano. È facoltà dell'Assemblea Ordinaria variare la sede sociale all'interno dello stesso Comune, non configurandosi come modifica statutaria. Di tale variazione deve essere data tempestiva informazione all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'Associazione risulta iscritta nonché agli Enti a cui la stessa risulta affiliata.
3. È altresì facoltà dell'Assemblea ordinaria costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportuni al fine di migliorare il raggiungimento degli scopi sociali, nonché svolgere la propria attività in sedi operative.

Art. 2 – Natura e durata

1. L'Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile, del Codice del Terzo Settore nonché dall'articolo 90 della L. 289/2002 e dalle disposizioni che riguardano in generale l'associazionismo di promozione sociale e l'associazionismo sportivo dilettantistico.
2. L'Associazione è a carattere apolitico, aconfessionale, persegue esclusivamente finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale ed è senza fini di lucro, essendo il patrimonio destinato al perseguimento dei fini istituzionali.
3. L'associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura interna, dall'uguaglianza dei diritti e doveri di tutti gli associati, e quindi dall'uniformità del rapporto associativo, e dall'elettività delle cariche sociali.
4. Le attività vengono realizzate grazie all'apporto prevalente dei soci a titolo gratuito che collaborano nel rispetto delle proprie inclinazioni, competenze e disponibilità di tempo.
5. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Finalità e scopi associativo

1. L'associazione realizza in particolare le seguenti attività di interesse generale dirette ai soci, relativi famigliari e terzi:

- INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Gli interventi e servizi sociali comprendono la rete territoriale dei servizi alla persona e i servizi rivolti a persone con disabilità, incluso il "durante e dopo di noi"

Normativa di riferimento: legge 328/2000; legge 104/1992; legge 112/2016

- PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE

"Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, [...] contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale." (DPCM 14 febbraio 2001)

Normativa di riferimento: Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001; Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie

- **EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**
Comprende sistema educativo di istruzione e formazione attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
Normativa di riferimento: legge 53/2003
- **SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E ALL'UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI**
Sono esclusi la raccolta e il riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO**
Il patrimonio culturale si compone di beni culturali e beni paesaggistici. I beni culturali sono "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà" mentre sono beni paesaggistici "gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge" (decreto legislativo 42/2004 art. 2)
Normativa di riferimento: Decreto legislativo 42/2004
- **FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA**
- **RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE**
- **ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE**
Comprende la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- **RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO**
Con radiodiffusione sonora a carattere comunitario si intende: "La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso" (legge 223/1990 , art. 16 comma 5)
Normativa di riferimento: Legge 223/1990
- **ATTIVITA' TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO**
- **FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA**
La formazione extra-scolastica è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- **COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**
Obiettivi della cooperazione internazionale sono: sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze; tutelare e affermare i diritti umani; prevenire i conflitti
Normativa di riferimento: legge 125/2014
- **AGRICOLTURA SOCIALE**
Attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali dirette a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, prestazioni e servizi che affiancano e supportano terapie mediche, psicologiche e riabilitative, progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio.
Normativa di riferimento: Legge 141/2015
- **ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**
- **BENEFICENZA E CESSIONE DI DENARO, BENI E SERVIZI**

Le attività di beneficenza includono il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti e prodotti, l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

Normativa di riferimento: Legge 166/2016

- **PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA**
- **PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI**
Promozione e tutela dei: a) diritti umani, civili, sociali e politici; b) diritti dei consumatori; c) diritti degli utenti delle attività di interesse generale; d) pari opportunità; e) iniziative di aiuto reciproco; f) banche del tempo; g) gruppi di acquisto solidale
Riferimento: Legge 53/2000; Legge 244/2007, art 1 comma 266
- **RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Art. 4 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli Enti senza scopo di lucro, i quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, con espressa esclusione di qualsivoglia forma di discriminazione in fase di accesso come nello svolgimento della vita associativa. Rappresenta requisito di ammissione la manifestazione di interesse per lo svolgimento attivo delle attività di interesse generale promosse dall'associazione e l'impegno al rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti di cui si potrà dotare l'associazione.
2. Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. I soci hanno tutti gli stessi diritti e doveri conferiti loro dallo Statuto, nel rispetto del principio di uniformità del vincolo associativo.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo o da un suo componente in quanto delegati disgiuntamente. Qualora il Consigliere interpellato ritenga che la richiesta di ammissione non debba essere accolta, dovrà sottoporre l'istanza al Consiglio Direttivo per una valutazione collegiale.
4. Dell'avvenuta accettazione deve essere data comunicazione all'interessato anche verbalmente mentre dell'eventuale diniego deve essere data comunicazione scritta e debitamente motivata, affinché l'interessato possa valutare se proporre appello avverso la delibera alla prima assemblea ordinaria utile.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne, partecipa con il minore all'Assemblea dove esercita il diritto di voto ed elettorato attivo ma non passivo a meno che non abbia anche assunto la qualifica di socio.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono tenuti:
 - a) A rispettare Statuto e Regolamenti dell'Associazione e degli Enti affilianti a cui aderiscono;

b) Ad uniformarsi e ad ottemperare ad ogni deliberazione assunta dagli Organi dell'associazione, nonché ad accertarne le decisioni riguardanti l'attività dell'associazione;

c) Al pagamento del contributo associativo annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione:

a) del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali;

b) dell'elettorato attivo e passivo quando maggiorenni. Tale diritto verrà esercitato automaticamente dal socio alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età;

c) del diritto di frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale;

d) di accedere ai Libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualità di socio si perde per:

a) dimissioni, da comunicare per iscritto all'Associazione nella persona del Presidente pro tempore;

b) mancato versamento della quota associativa annuale protrattasi per almeno tre mesi;

c) venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d) radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o regolamentari e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi e dell'immagine sociali.

2. Le esclusioni di cui alla lettera d) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato.

3. La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa senza rivalutabilità.

Art. 7 – Esercizi sociali

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è formato da:

- quote associative,

- contributi degli associati;

- contributi di soggetti privati, di società ed Enti;

- contributi dello Stato, della Regione, del Comune, del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di promozione sportiva e di altri Enti e Istituzioni pubbliche e/o private;

- donazioni e lasciti testamentari;

- liberalità erogate da terzi;

- rimborsi derivanti da convenzioni;



- entrate derivanti da attività commerciali e produttive, svolte quale complemento e supporto dall'attività istituzionale, come sopra indicate;

- ogni altra entrata o contributo di qualunque genere e tipo.

2. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
3. È fatto espresso divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione non sia prevista per legge.

Art. 9 – Rendiconto economico e finanziario

1. Il bilancio, da redigere secondo il criterio di cassa o di competenza in ragione dei volumi di ricavi, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale nei dieci giorni precedenti l'assemblea che lo deve approvare. Ogni socio ha diritto di ottenerne copia, previa richiesta formale.
3. Qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale, sarà cura del Consiglio Direttivo evidenziare nei documenti di bilancio la relativa natura strumentale e secondaria nonché il rispetto dei vincoli di legge per il relativo esercizio.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli Organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei soci, organo sovrano;

b) il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;

d) l'Organo di controllo, da eleggere nei casi previsti dalla Legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno ed al quale attribuire eventualmente anche le funzioni di revisore qualora in possesso dei necessari requisiti professionali.

Art. 11 – Assemblea generale degli associati – funzionamento

1. L'assemblea generale è costituita da tutti i soci. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è indetta al Consiglio Direttivo e deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, come la comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco della materia da trattare.
3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
4. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno. Proposte e mozione di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinati in corso di esecuzione che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
6. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
 7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
 8. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessario quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
 9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 12 – Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto, contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentare prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega, al massimo tre associati. Avranno diritto di voto, in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

Art. 13 – Assemblea ordinaria

1. Rientrano nelle competenze dell'Assemblea ordinaria:
 - a) l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, del bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente ed eventualmente l'approvazione del bilancio preventivo e/o del bilancio sociale;
 - b) la definizione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;
 - c) l'approvazione dei Regolamenti sociali, tra cui il Regolamento assembleare che può prevedere la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
 - d) l'elezione, ogni quattro anni, del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Organo di controllo, anche monocratico, nonché la revoca dei relativi mandati e l'esercizio delle azioni di responsabilità;
 - e) ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria.
2. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;
 - b) sulla delibera di fusione, scissione e trasformazione dell'associazione;



c) sullo scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, delibera con la maggioranza dei presenti.
2. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 – Candidature alle cariche sociali.

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.
2. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere soci effettivi dell'associazione e quindi essere in possesso indicati nel presente statuto;
 - b) non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione di appartenenza e/o dell'Ente di promozione sportiva a cui risulta affiliata, del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) non trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.
3. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il numero di consiglieri da eleggere sarà determinato, di volta in volta, dall'assemblea elettiva dei soci prima di procedere alla votazione. I consiglieri saranno eletti dall'assemblea stessa con scrutinio segreto.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 18 – Poteri

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, è convocato mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo

sulla data della riunione. In assenza delle già menzionate formalità, il Consiglio è comunque validamente riunito se sono presenti tutti i suoi membri.

2. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nel rispetto delle linee programmatiche dell'Assemblea, per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo cui potrà delegare i poteri ritiene del caso.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare commissione, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo.
4. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;
 - c) amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniale;
 - d) determina l'importo delle quote associative;
 - e) conferisce e revoca procure;
 - f) determina l'importo dei compensi eventualmente spettanti a coloro i quali sono investiti di specifici compiti svolti a favore dell'Associazione;
 - g) decide sull'ammissione e sulla radiazione degli associati effettivi con proprio giudizio motivato;
 - h) attribuisce le deleghe ai singoli consiglieri;
 - i) predispone eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e conferisce incarichi per il funzionamento dell'associazione;
 - j) ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo, nonché previsti dal presente Statuto;
 - k) redige annualmente il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati ed eventualmente il bilancio preventivo e/o il bilancio sociale.

Art. 19 – Deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti senza tenere conto degli astenuti.

Art. 20 – Decadenza dagli organi associativi

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla elezione del nuovo Presidente che sarà eletto attraverso nuove elezioni.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 21 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 22 – Poteri

1. Al Presidente e, nell'ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca il consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere ed ha il potere di:
 - firmare lettere, mandati di pagamento, assegni e tutti gli atti d'ufficio;
 - dare esecuzione alle deliberazioni sociali;
 - rendere conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo;
 - sovrintendere all'ammissione ed all'osservanza dello statuto.

Art. 23 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 24 – Il Segretario

1. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati e provvede a depositarne copia presso la sede sociale.

Art. 25 – Pubblicità e trasparenza degli atti

1. La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati agli enti di promozione e alle federazioni di appartenenza unitamente a copia del verbale. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi all'associazione con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera una copia dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 26 – Limitazioni e divieti

1. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni di promozione sociale.

Art. 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione del delegato.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole.

2. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso e che verta sulle materie da devolvere al giudizio degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che il Collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzione di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con raccomandata A.R. da inviare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito un pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Milano e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 30 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice civile ed alle leggi vigenti in materia e, se applicabili, le norme stabilite dagli Enti a cui l'associazione è affiliata.



Art. 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei rappresentanti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione del delegato.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole.
2. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso e che verta sulle materie da devolvere al giudizio degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che il Collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzione di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con raccomandata A.R. da inviare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito un pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Milano e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 30 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice civile ed alle leggi vigenti in materia e, se applicabili, le norme stabilite dagli Enti a cui l'associazione è affiliata.

Il presente statuto è stato approvato dai soci fondatori:

Cristian Tava:



Francesca Vitale:



Jonathan Tava:

